

ricorso diretto, da una parte, a far dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato i provvedimenti necessari per garantire che la qualità delle acque di balneazione interne nel territorio spagnolo sia resa conforme ai valori limite fissati a norma dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/160/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione (GU 1976, L 31, pag. 1), in violazione degli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 4 di tale direttiva medesima, non ha eseguito la sentenza della Corte 12 febbraio 1998, causa C-92/96, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-505) e, così facendo, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'228 CE, nonché, dall'altra parte, a far ingiungere al Regno di Spagna di versare alla Commissione, sul conto «risorse proprie della Comunità europea», una penalità di EUR 45 600 per ogni giorno di ritardo nell'adozione dei provvedimenti necessari per eseguire la detta sentenza Commissione/Spagna, a partire dal giorno in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa e fino al giorno in cui la citata sentenza Commissione/Spagna sarà stata eseguita, la Corte, composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. C.W.A. Timmermans, C. Gulmann e J.N. Cunha Rodrigues (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. D.A.O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dal S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. J. Mischo, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 25 novembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il Regno di Spagna, non avendo adottato i provvedimenti necessari per garantire che la qualità delle acque di balneazione interne nel territorio spagnolo sia resa conforme ai valori limite fissati a norma dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/160/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione, in violazione degli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 4 di tale direttiva, non ha preso tutti i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte 12 febbraio 1998, causa C-92/96, Commissione/Spagna comporta e, così facendo, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'228 CE.*
- 2) *Il Regno di Spagna è condannato a versare alla Commissione delle Comunità europee, sul conto «risorse proprie della Comunità europea», una penalità di EUR 624 150 per anno e per punto percentuale delle zone di balneazione nelle acque interne spagnole la cui difformità dai valori limite fissati a norma della direttiva 76/160 verrà accertata per l'anno in questione, a decorrere dall'accertamento della qualità delle acque di balneazione nella prima stagione balneare successiva alla pronuncia della presente sentenza fino all'anno nel corso del quale sarà avvenuta la piena esecuzione della citata sentenza Commissione/Spagna.*
- 3) *Il Regno di Spagna è condannato alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 245 dell'1.9.2001.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

6 novembre 2003

**nella causa C-293/00: Regno dei Paesi Bassi contro Commissione delle Comunità europee** (<sup>1</sup>)

**(«Annullamento della decisione della Commissione 25 maggio 2000, 2000/362/CE, relativa all'importo complessivo della partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica nei Paesi Bassi nel 1997»)**

(2004/C 7/12)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-293/00, Regno dei Paesi Bassi (agenti: signor A. Fierstra, signore C. Wissels e J. G. M. van Bakel) contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor T. van Rijn), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 25 maggio 2000, 2000/362/CE, relativa all'importo complessivo della partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica nei Paesi Bassi nel 1997 (GU L 129, pag. 33), nei limiti in cui la partecipazione finanziaria della Comunità, a beneficio dei Paesi Bassi, all'eradicazione della peste suina classica nel 1997 comporta una riduzione del 25 % degli indennizzi versati agli allevatori. la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. D.A.O. Edward (relatore) e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 6 novembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 335 del 25.11.2000.